

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 8304 /20.2015.11. del 08 APR. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI
AREA 6/COORDINAMENTO UFFICI DELLA
MOTORIZZAZIONE CIVILE
PALERMO**

(Rif. nota 17/2/2015, n. 7479)

Oggetto: *Ricorso gerarchico Alessandro D'Alessandro.*

1- Con la nota in riferimento, pervenuta il 25 febbraio u.s., viene preliminarmente esposta la problematica connessa alla presentazione del ricorso gerarchico da parte del ricorrente indicato in oggetto "...avverso il provvedimento di revisione della patente di guida, con istanza di sospensione emesso dal Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Enna".

In particolare, il Dipartimento in indirizzo riferisce che è stato proposto ricorso gerarchico avverso un primo provvedimento della Motorizzazione civile di Enna, emesso il 24.1.2014, n. 828, a seguito degli esiti di apposita certificazione resa dall'Azienda sanitaria provinciale (ASP) di Enna.

E' stato poi presentato dal medesimo ricorrente un successivo ricorso gerarchico, avverso un secondo provvedimento 11 febbraio 2014, n. 1120 con il quale il predetto Servizio di Enna "... ha disposto la revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità psicofisica" (annullando il succitato primo provvedimento n. 828/2014) .

Codesto Dipartimento rileva, poi, di avere inizialmente rigettato il ricorso gerarchico con provvedimento 28 maggio 2014, n. 25343, e poi con successivo atto - decreto dirigenziale (D.D.G.) 1 agosto 2014, n.1939 - di avere accolto il ricorso *de quo*, poiché, a seguito della certificazione medica emessa dalla Commissione medica locale di Catania "... a conferma della validità della patente", il Servizio provinciale della Motorizzazione di Enna aveva nel frattempo annullato il proprio provvedimento n. 1120/2014 (oggetto del ricorso amministrativo).

Inoltre, codesto Dipartimento, osserva che il decreto dirigenziale n. 1939/2014 "... inviato con lettera raccomandata... con effetto di notifica non è stato recapitato al destinatario dal momento che è pervenuta ... cartolina di ricevuta di ritorno con avviso di 'compiuta

giacenza””, e con “...nuova lettera raccomandata ... con effetto di notifica... si è rispedito il D.D.G. n. 1939 del 01/08/2014...” anche al legale che ha rappresentato nel procedimento il ricorrente, acquisendo a tal riguardo “cartolina di ricevuta di ritorno”.

Il ricorrente suddetto, con una lettera che il Dipartimento medesimo allega alla richiesta di parere, rileva, a tal riguardo, a seguito di un accesso agli atti, il verificarsi di asserite inadempienze, in violazione degli artt. 4 e 8¹ della legge 20 novembre 1982, n. 890.

In particolare, evidenzia che “...non viene data prova alcuna che ... le procedure di notificazione a mezzo del servizio postale siano state regolarmente eseguite, poiché manca proprio l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica dell'atto...”, e che “... costituendo la stessa relata momento fondamentale del procedimento notificatorio la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 890/82 ne comporta non l'irregolarità ma la nullità”.

Alla luce di quanto descritto il Dipartimento in indirizzo chiede il parere di questo Ufficio circa “...la regolarità dei procedimenti di invio del citato decreto... dal momento che ogni Decreto Dirigenziale si è sempre notificato a mezzo posta e mai con relata di notifica”, chiedendo altresì l'avviso dello Scrivente “... sui procedimenti di notifica che in futuro... dovrà adottare per l'invio dei Decreti Dirigenziali”.

¹ L. 20/11/1982, n. 890

Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 dicembre 1982, n. 334.

Art. 4. L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario.

L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo o in via telematica, quando l'autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro.

L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione.

I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale che lo restituisce.

Art. 8. Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.

Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'esplicito invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «non ritirato entro il termine di centottanta giorni» e della data di restituzione.

La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.

Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale o una sua dipendenza il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione.

Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso



Alla richiesta di parere non vengono allegare le copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate effettuate, né la copia del ricorso gerarchico di che trattasi.

2 – Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”, contro *gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso gerarchico in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse.*

Il successivo art. 5, “Decisione”, stabilisce che *l'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.*

La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le modalità di comunicazione della decisione sono pertanto ben definite.

Precisamente essa deve essere comunicata o mediante notificazione ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per la comunicazione mediante notificazione non possono che valere le disposizioni di cui agli artt. 137-151 del codice di procedura civile, tra le quali anche l'art. 149 c.p.c., “*Notificazione a mezzo del servizio postale*”², nonché quelle di cui alla su richiamata legge n. 890/1982.

Tuttavia è prevista un'altra modalità di comunicazione della decisione del ricorso gerarchico, che è quella mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le doglianze manifestate dal ricorrente, a seguito dell'accesso agli atti, sembrano tutte riferite ad una comunicazione della decisione da effettuarsi unicamente secondo quanto previsto dalla già citata legge n. 890/1992, che tuttavia, come detto, non è l'unica modalità per comunicare la decisione del ricorso.

Peraltro non appare chiaro a questo Ufficio quale possa essere stato in concreto il pregiudizio subito a fronte di un provvedimento favorevole, di cui comunque il ricorrente ha avuto conoscenza.

Seguita, come rappresentato dal Dipartimento suindicato, la predetta modalità di comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il procedimento di comunicazione appare regolare.

Invero la decisione inoltrata a mezzo raccomandata non è stata dallo stesso ricorrente ritirata, ma si è verificata la compiuta giacenza, e la giurisprudenza di legittimità e di merito è conforme nel ritenere che “*le lettere raccomandate si presumono consegnate, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale*” (cfr. Cassazione, sez. II Civile, 10 dicembre 2013 – 21 gennaio 2014, n. 1188, nonché

²c.p.c. art. 149. Notificazione a mezzo del servizio postale.

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale.

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto.

giurisprudenza ivi richiamata, Cass. n. 4909 dd. 13.8.1981, Cass. n. 8399 dd 25.3.1996 dep. II 23.9.96; Cass n. 2847 dd 1.4.1997; Cass. 13.4.99 n. 3707; Cass. 27.10.2005 n. 20924).

Il destinatario, per superare la presunzione di conoscenza di cui sopra, deve provare di essere stato, senza colpa, nell'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto. Inoltre, la medesima raccomandata è stata altresì inviata - con lo stesso mezzo postale - al legale che lo rappresenta, e da quest'ultimo ritirata come si evince dalla "cartolina di ritorno"(sempre secondo quanto riferito dal Dipartimento in indirizzo).


In ogni caso, prescindendo dagli specifici aspetti della vicenda in esame, può conclusivamente essere ribadito, in relazione al quesito posto, che il decreto dirigenziale con cui viene deciso il ricorso gerarchico va regolarmente comunicato, ai sensi del succitato art. 5 del D.P.R. n. 1199/1971, o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nei suddetti termini è, pertanto, il parere dello Scrivente Ufficio.

3 – Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

(Avv. Gianluigi Amico)



L'AVVOCATO GENERALE

(Cons. Romeo Palma)

L'AVVOCATO GENERALE VICARIO

(Avv. Paolo Chiapparrone)

